

Corte di Cassazione un esposto del seguente tenore:

"I sottoscritti magistrati, cui preme moltissimo che
"l'indipendenza di giudizio di ogni giudice della Repubblica
"sia tanto efficacemente difesa quanto solennemente proclama-
"ta dalla Costituzione, scrivono per sollecitare il loro inter-
"vento in ordine a un fatto recente che giustifica vivo al-
"larme.

"L'11 ottobre 1969 il Presidente della Corte di Appello
"di Roma dott. Federico Criscuoli, ha inviato al Presidente
"del Tribunale una lettera nella quale - premessi sfavorevoli
"quanto immotivati apprezzamenti retrospettivi in merito ad
"atti e provvedimenti giurisdizionali dell'uditore dott. Gian-
"franco Amendola, addetto con funzioni alla Pretura di Roma,
"nonchè alla personalità del medesimo - ha invitato lo stesso
"Presidente del Tribunale a convocare il magistrato e ad esor-
"tarlo a "rifuggire da provvedimenti affrettati".

"Organi di stampa, venuti a conoscenza dell'iniziativa
"del Presidente della Corte, l'hanno collegata all'imminenza di
"un dibattito che il dott. Amendola, designato dal dirigente
"della Pretura, era in procinto di celebrare nei confronti di
"un rinomato professionista, il prof. Cesare Gerin, imputato
"del reato di omissione di atti d'ufficio, l'anno crudamente
"valutata come una manovra diretta a favorire l'imputato attra-
"verso l'intimidazione del giudice.

"Sta di fatto che il dott. Amendola, rimessagli dal Pre-
"sidente del Tribunale, nell'imminenza del processo, copia della
"lettera del Presidente della Corte, ha ritenuto di essere stato
"posto da quest'ultimo in una situazione tale da farlo apparire
"all'esterno privo della necessaria serenità di giudizio e, con-
" seguentemente, si è visto costretto a presentare una formale
"istanza di astensione.

"I sottoscritti magistrati, in base alle circostanze lo-



ro note, sono allarmati dallo specifico movente che la stampa
"ha attribuito alla lettera del Presidente della Corte, ma,
"ancor prima che ogni dubbio sia confermato o dissipato da ap-
"profondite indagini ufficiali, sulla evidente necessità delle
"quali le S.S.L.L. vorranno concordare, devono incondizionatamen-
"te protestare contro quella che è stata, in ogni caso, un'ille-
"cita ed intollerabile intrusione sindacatoria del Presidente
"della Corte nel merito delle precorse attività giurisdizionali
"del dott. Amendola: intrusione non certo riconducibile al co-
"sidetto "potere di sorveglianza" previsto dalla legge in vigo-
"re, per quanto largamente possa piacere intenderlo sul terreno
"burocratico, e compiuto proprio da chi, per la stessa posizione
"occupata, dovrebbe comprendere in tutto il suo valore il princi-
"pio costituzionale del giudice soggetto soltanto alla legge e
"sorvegliare sul rispetto di questo principio.

"I sottoscritti chiedono pertanto che le SS.LL., ricono-
"sciutine i presupposti, vogliano promuovere nei confronti del
"dott. Criscuoli Federico l'azione disciplinare".

A seguito di tutto ciò il Procuratore Generale della
Corte di Cassazione iniziava procedimento disciplinare contro
il dott. Amendola nonché contro i sottoscritti della lettera
ora riportata e precisamente contro i cinquantasette magistrati
seguenti: Placco Giovanni, Peroni Silvio, Misiani Francesco,
Pivetti Marco, Cerminara Gabriele, Pesce Ottorino, Vittozzi Aldo,
Governatori Federico, Terracciano Felice, Marrone Franco, Santar-
siero Giuseppe, Lapadura Pasquale, Morra Riccardo, Amato Francesco,
Evangelista Stefano Maria, Sorace Silvio, Peppe Antonio, Saraceni
Luigi, Dragotto Gaetano, Fiorioli-Banchieri Domenico, Di Virginio
Adolfo, De Roberto Giovanni, Veneziano Giuseppe, Calabria Vitalia-
no, Lombardi Vittorio, Grieco Angelo, Aiello Michele, Gallo Ot-
torino, Monteleone Salvatore, Petrella Generoso, Greco Edoardo,
Daniele Mario, Fusco Giuseppe, Sinagra Salvatore, Pulitanò Dome-
nico, Ceccarelli Elisa, Amodio Massimo, De Simone Enrico, Sina-
gra Raimondo, Rossi Ernesto, Bargagna Alberto, Viglietta Gianfran-
co, Senese Salvatore, Accattatis Vincenzo, Pupa Vincenzo, Onorato

1946, n. 511, e 57 del D.P.R. 16 settembre 1958, n.916;

A S S O L V E

il dott. Gianfranco AMENDOLA dalle incolpazioni ascrittegli perchè i fatti non sussistono.

A S S O L V E

altresì tutti gli altri incolpati dalle infrazioni di cui alle lettere A) e C) perchè i fatti non sussistono e da quella di cui alla lettera B) perchè il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Roma, 11 febbraio 1972

IL PRESIDENTE

C. Amendola

I COMPONENTI

Emanuele D'Amico

Giuseppe De Benedetti

Roberto

Antonio Santini

Francesco

Luca

Roberto
